

REGOLAMENTO (UE) N. 460/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) nelle o sulle carote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Per la sostanza attiva chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) i LMR sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, il 23 agosto 2010 la Francia ha notificato alla Commissione l'autorizzazione temporanea di un prodotto fitosanitario contenente il chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) da utilizzare sulle carote per contenere le mosche della carota, un pericolo imprevedibile che non ha potuto essere limitato con altri mezzi. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Francia ha pertanto informato gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, (di seguito «l'Autorità») di aver autorizzato l'immissione in commercio nel suo territorio di carote contenenti residui di antiparassitari in quantità superiori al pertinente LMR. La Francia ha inoltre presentato un'adeguata valutazione dei rischi nella quale si conclude che tali carote non rappresentano un rischio inaccettabile, segnatamente che l'aumento del livello di residui proposto non comporta rischi per i consumatori.

(3) L'autorità ha esaminato la valutazione dei rischi presentata dalla Francia, soffermandosi in particolare sui rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali. L'autorità ha formulato un parere motivato sul LMR proposto ⁽³⁾. In tale parere l'Autorità ha giudicato il LMR proposto accettabile in termini di sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori per 27 gruppi specifici di consumatori europei.

(4) Alla luce del parere scientifico dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, si ritiene che il LMR proposto sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 va quindi modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Relazione scientifica EFSA disponibile sul sito <http://www.efsa.europa.eu>

Parere motivato dell'EFSA: Modification of the existing MRL for chlorantraniliprole in carrots. EFSA Journal 2010; 8(10): 1859. Pubblicato l'11 ottobre 2010. Adottato l'8 ottobre 2010.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

